



# COMUNE DI MALETTO

PROVINCIA DI CATANIA

Cod. Fisc. e Partita IVA : 00 445 110877 Tel. 095/698.301

e-mail: protocollo\_generale@malettopec.e-etna.it

protocollo@comune.maletto.ct.it

www.comune.maletto.ct.it

Tel. 095/7720600

## Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

<b>N. 33 Reg.</b>	<b>OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI MALETTO - VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL LORO MANTENIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE 244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008).</b>
<b>Data 12-12-2013</b>	

L'anno duemilatredici il giorno dodici del mese di dicembre, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seduta della sessione Straordinaria di oggi, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CAIRONE FABIANA	P	ADORNETTO LUIGI	P
SANFILIPPO LUIGI	P	CAPIZZI LUIGI	P
BONINA MARIA	A	CASTIGLIONE VINCENZA	P
CARCIOLA MAURIZIO	P	GULINO SALVATORE	P
GUGLIUZZO ANTONIO	P	CASERTA ANTONIETTA	P
LAGO' MARIA CATENA	P	PARRINELLO NUNZIO	A
SPATAFORA ALFREDO ALFIO	A	RUSSO MARIO	A
DE GENNARO DOMENICO	P		

Assegnati N. 15

In carica N. 15

Presenti N. 11

Assenti N. 4

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Costa Annamaria.

Il Presidente dott.ssa Cairone Fabiana, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica.

Il Presidente Consiglio Comunale dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarita' tecnica ha espresso parere Favorevole;
- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la Regolarita' contabile ha espresso parere Favorevole;

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i sigg.

**IL RESPONSABILE DELLA P.O. AMMINISTRATIVA**

**Visti i commi 27,28 e 29 dell'art.3, della legge 24.12.2007,n.244 (legge finanziaria 2008) i quali dispongono:**

- **Che al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 –comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;**
- **Che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;**
- **Che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti di cui al comma 27;**
- **Che l'art.14, comma 32 del D.L. 78/2010 (convertito con Legge 122/2010) vieta la costituzione di nuove società da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, facendo però salvo quanto disposto dall'art.3, comma 27, 28 e 29 della legge 244/2007, e dispone la liquidazione delle società già costituite ovvero la cessione delle quote di partecipazione, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica;**

**Dato atto che il termine del 30.06.2009 per la ricognizione delle società partecipate, originariamente previsto dalla Legge Finanziaria 2008, è slittato a fine 2010 in sede di conversione del decreto legge 78/2009;**

**Rilevato che la suddetta normativa distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purchè si muovono nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;**

**Accertato che da una ricognizione effettuata , le partecipazioni societarie detenute da questo Ente sono le seguenti:**

- **SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL – in liquidazione- con una quota di partecipazione dell'ente dell' 1,183% ;**
- **SOC. CONS. TAORMINA ETNA ARL – in liquidazione- con una quota di partecipazione dell'Ente dell'0,680%;**
- **JONAMBIENTE SPA ATO CT1 – in liquidazione – con una quota di partecipazione dell'ente del 2,960%;**
- **GAL VALLE ALCANTARA SOC.CON.S.ARL - con una quota di partecipazione dell'ente del 3,120%;**
- **CONSORZIO ATO CATANIA ACQUE – in liquidazione - con una quota di partecipazione dell'ente del 0,330%;**
- **GAL ETNA SOC.CON.S.ARL - con una quota di partecipazione dell'ente del 1,890%;**
- **S.R.R. – CATANIA PROV. NORD- SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - con una quota di partecipazione dell'Ente del 1,740%;**

**Richiamato l'art.14, comma 32 del D.L. 78/2010 (convertito con Legge 122/2010) che vieta la costituzione di nuove società da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, facendo però salvo quanto disposto dall'art.3, comma 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il cui comma 27 prevede per l'appunto che " Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 –comma 2 del Decreto legislativo 30.03.2001, n.165 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;**

**Ravvisato che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'Ente locale a società di capitali ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;**

**SI PROPONE**



**COMUNE DI MALETTO**

**PROVINCIA DI CATANIA**

Cod. Fisc. e Partita IVA : 00 445 110877 Tel. 095/698.301

**AREA  
AMMINISTRATIVA**

*Proposta di Deliberazione  
per il Consiglio Comunale  
n° 39 del 03-12-2013*

**RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI  
OGGETTO: MALETTO - VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL LORO  
MANTENIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE 244/2007  
(LEGGE FINANZIARIA 2008).**

Spesa prevista: €.

CAP. \_\_\_\_ art. \_\_\_\_ COMP. \_\_\_\_

- 1 Denominazione \_\_\_\_\_
- 2 Impegno reg. al n. \_\_\_\_\_ del partitario
- 3 spesa cap. \_\_\_\_\_

**ATTESTAZIONE  
SULLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

Ai sensi dell'art. 55 comma 5° della L. 142/90 come introdotto dalla L.R. 48/91, si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla superiore proposta di deliberazione.

Maletto, li 03-12-2013

**Il R esponsabile del Servizio Finanziario  
( SPATAFORA SALVATORE )**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole.

Data 03-12-2013

**Il Respon. P.O. AREA AMMINISTRATIVA  
( SPATAFORA SALVATORE )**

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole.

Data 03-12-2013

**Il R esponsabile del Servizio Finanziario  
( SPATAFORA SALVATORE )**

**UFFICIO SEGRETERIA**

SEDUTA DEL 12/12/2013 ORE 18:00

Esaminata ed Approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33

Data   /  /  

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

## Verbale n. 33 del 12/12/2013

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco Barbagioanni Miracolo Salvatore M., il Vice Sindaco Cali Maria Ausilia e l'Assessore Comunale Antonino Putrino.

Nel passare alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, riguardante la ricognizione delle società partecipate dal Comune di Maletto con verifica dei presupposti per il loro mantenimento, ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), il Presidente invita il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, Dr. Salvatore Spatafora, a relazionare sulla proposta in argomento.

Il Dr. Salvatore Spatafora, nel dare atto che trattasi di adempimento propedeutico all'approvazione bilancio di previsione, così come previsto dall'art. 3 della Legge Finanziaria del 2008, riferisce dell'emendamento da apportarsi al punto secondo della proposta agli atti, come peraltro suggerito dal Revisore dei Conti, emendamento del quale dà lettura.

Interviene il Consigliere De Gennaro Domenico, il quale chiede se sia possibile recedere dalle società, soprattutto da quelle poste in liquidazione.

Risponde in proposito il Dr. Salvatore Spatafora, dichiarando che trattasi di società in cui mantenere le quote di partecipazione, attivandosi, tuttavia, perché le stesse perseguano gli scopi che si sono prefisse.

Chiede la parola il Sindaco il quale, nel dare atto che l'operare di JoniAmbiente SpA in liquidazione è sotto gli occhi di tutti, riferisce che la stessa costituzione della SRR è un atto dovuto. Conclude il proprio intervento, dichiarando di essersi battuto per l'abolizione delle indennità dei componenti il CDA, comportando le stesse degli oneri non indifferenti per i bilanci degli Enti soci.

A questo punto il Presidente mette ai voti l'emendamento da apportarsi alla proposta agli atti, nel quale si specificano le ragioni del mantenimento delle partecipazioni societarie.

Procedutosi a votazione per alzata di mano, l'emendamento consegue l'unanimità dei consensi.

Successivamente, il Presidente invita il Consesso a pronunciarsi sulla proposta di deliberazione nel testo così emendato per effetto della votazione testé svoltasi.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Ricognizione delle società partecipate dal Comune di Maletto - Verifica dei presupposti per il loro mantenimento, ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)";
- Visto l'emendamento sul quale ha relazionato il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Visti gli artt. 2 e 3, commi 27, 28 e 29 della L. n. 244/2007;
- Visto l'art. 14, comma 32 della L. n. 122/2010;
- Visto, inoltre, l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalla LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano

### DELIBERA

**DI APPROVARE** la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Ricognizione delle società partecipate dal Comune di Maletto - Verifica dei presupposti per il loro mantenimento, ai sensi

degli artt. 2 e 3 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)", così come emendata al secondo punto e quale risulta allegata al presente atto.

\*\*\*\*\*

## IL RESPONSABILE DELLA P.O. AMMINISTRATIVA

Visti i commi 27,28 e 29 dell'art.3, della legge 24.12.2007,n.244 (legge finanziaria 2008) i quali dispongono:

- Che al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 – comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- Che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- Che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti di cui al comma 27;
- Che l'art.14, comma 32 del D.L. 78/2010 (convertito con Legge 122/2010) vieta la costituzione di nuove società da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, facendo però salvo quanto disposto dall'art.3, comma 27, 28 e 29 della legge 244/2007, e dispone la liquidazione delle società già costituite ovvero la cessione delle quote di partecipazione, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica;

Dato atto che il termine del 30.06.2009 per la ricognizione delle società partecipate, originariamente previsto dalla Legge Finanziaria 2008, è slittato a fine 2010 in sede di conversione del decreto legge 78/2009;

Rilevato che la suddetta normativa distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovono nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

Accertato che da una ricognizione effettuata, le partecipazioni societarie detenute da questo Ente sono le seguenti:

- SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL – in liquidazione- con una quota di partecipazione dell'ente dell' 1,183% ;
- SOC. CONS. TAORMINA ETNA ARL – in liquidazione- con una quota di partecipazione dell'Ente dell'0,680%;
- JONAMBIENTE SPA ATO CTI – in liquidazione – con una quota di partecipazione dell'ente del 2,960%;
- GAL VALLE ALCANTARA SOC.CON.S.ARL - con una quota di partecipazione dell'ente del 3,120%;
- CONSORZIO ATO CATANIA ACQUE – in liquidazione - con una quota di partecipazione dell'ente del 0,330%;
- GAL ETNA SOC.CON.S.ARL - con una quota di partecipazione dell'ente del 1,890%;
- S.R.R. – CATANIA PROV. NORD- SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - con una quota di partecipazione dell'Ente del 1,740%;

Richiamato l'art.14, comma 32 del D.L. 78/2010 (convertito con Legge 122/2010) che vieta la costituzione di nuove società da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, facendo però salvo quanto disposto dall'art.3, comma 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il cui comma 27 prevede per l'appunto che  
" Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 –comma 2 del Decreto legislativo 30.03.2001, n.165 non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Ravvisato che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'Ente locale a società di capitali ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

## SI PROPONE

1. Di effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 27,28 e 29 della legge 244/2007 e dell'art.14, comma 32 della legge 122/2010, che allo stato attuale sono le seguenti:
  - a) SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL – in liquidazione- con una quota di partecipazione dell'ente dell' 1,183% ;
  - b) SOC. CONS. TAORMINA ETNA ARL – in liquidazione- con una quota di partecipazione dell'Ente dell'0,680%;
  - c) JONAMBIENTE SPA ATO CT1 – in liquidazione – con una quota di partecipazione dell'ente del 2,960%;
  - d) GAL VALLE ALCANTARA SOC.CON.S.ARL - con una quota di partecipazione dell'ente del 3,120%;
  - e) CONSORZIO ATO CATANIA ACQUE – in liquidazione - con una quota di partecipazione dell'ente del 0,330%;
  - f) GAL ETNA SOC.CON.S.ARL - con una quota di partecipazione dell'ente del 1,890%;
  - g) S.R.R. – CATANIA PROV. NORD- SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - con una quota di partecipazione dell'Ente del 1,740%;

2. Dare atto che per le superiori partecipazioni societarie sussistono le condizioni di mantenimento in quanto :

Le società di cui alle lettere c), e g), sono Società obbligatorie costituite per legge per la gestione associata dei rifiuti;

La società di cui alla lettera e) è stata costituita per legge per gestione in forma associata del servizio idrico integrato;

Le società di cui alla lettere a) e b) sono state costituite a seguito dell' istituzione del distretto turistico N ° 20 " Taormina Etna " di cui alla legge regionale 10/2005 art. 6 e 7, le società si propongono di promuovere lo sviluppo socio economico dei 53 Comuni aderenti, della fascia Jonica e dell'area pedemontana dell'Etna ;

Le società di cui alle lettere d) e f) sono state costituite per la realizzazione dei Gruppi di Azione Locale (G.A.L.), ai sensi del Bando di Selezione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locale (P.S.L) emanato dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste della Regione Siciliana e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana (G.U.R.S.) n. 25 del 29/05/2009, hanno per oggetto l'elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e culturali, la promozione dello sviluppo turistico ed agrituristico delle zone rurali, utilizzando all'uopo le risorse del fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale ,di cui al " Programma di sviluppo rurale " PRS Sicilia 2007-2013;

3. Di trasmettere copia della presente alla Corte dei Conti sezione di Controllo per la regione Siciliana;
4. Di pubblicare sul sito web del Comune di Maletto le partecipazioni societarie così come risultato dal presente atto.

Il Responsabile del Procedimento  
( Sanfilippo Giuseppe)



Il Responsabile P.O. dell'Area Amministrativa  
( Dr. Salvatore Spatafora)

1. Di effettuare la ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 27,28 e 29 della legge 244/2007 e dell'art.14, comma 32 della legge 122/2010, che allo stato attuale sono le seguenti:
  - SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL – in liquidazione- con una quota di partecipazione dell'ente dell' 1,183% ;
  - SOC. CONS. TAORMINA ETNA ARL – in liquidazione- con una quota di partecipazione dell'Ente dell'0,680%;
  - JONAMBIENTE SPA ATO CTI – in liquidazione – con una quota di partecipazione dell'ente del 2,960%;
  - GAL VALLE ALCANTARA SOC.CON.S.ARL - con una quota di partecipazione dell'ente del 3,120%;
  - CONSORZIO ATO CATANIA ACQUE – in liquidazione - con una quota di partecipazione dell'ente del 0,330%;
  - GAL ETNA SOC.CON.S.ARL - con una quota di partecipazione dell'ente del 1,890%;
  - S.R.R. – CATANIA PROV. NORD- SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - con una quota di partecipazione dell'Ente del 1,740%;
2. Dare mandato agli Uffici competenti di procedere alla verifica della sussistenza delle condizioni per il mantenimento delle predette partecipazioni societarie, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia;
3. Di pubblicare sul sito web del Comune di Maletto le partecipazioni societarie così come risultato dal presente atto.

**Il Responsabile del Procedimento  
( Sanfilippo Giuseppe)**

**Il Responsabile P.O.dell'Area Amministrativa  
( Dr. Salvatore Spatafora)**

Approvato e sottoscritto

**IL Presidente Consiglio Comunale**  
F.to Cairone Fabiana

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Costa Annamaria

Il Consigliere Anziano  
F.to SANFILIPPO LUIGI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' Stata affissa all'albo pretorio del Comune il 24-12-2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi (Art.11 comma 1 )

Dalla residenza municipale, li 08-01-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Costa Annamaria

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 44/91, pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 24-12-2013 al 07-01-2014 come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 03-01-2014

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12, comma 1 );

Maletto, li 04-01-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Costa Annamaria